



# **COMUNE DI ROMENTINO**

**PROVINCIA DI NOVARA**

## **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.**

Allegato alla delibera di Consiglio Comunale 09 del 16 febbraio 2007

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 03 giugno 2013

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n.99 del 26 febbraio 2020

## **Art. 1**

### **Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dagli artt. 52 e 59 D.Lgs. 446/1997.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.
3. Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita – a norma dell'art. 48, comma 10 L. 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10 L. 16 giugno 1998, n. 191 – dall'art. 1 D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall'art. 12 L. 13 maggio 1999, n. 133 e dall'art. 6, comma 12 L. 23 dicembre 1999, n. 488 e come integralmente modificato dall'art. 142 della L. 296 del 27.12.2006.
4. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

## **Art. 2**

### **Soggetto attivo**

L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i.

## **Art. 3**

### **Soggetti passivi**

Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Romentino, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

## **Art. 4**

### **Criteri di calcolo dell'addizionale**

L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto delle vigenti normative

## **Art. 5**

### **Variazione dell'aliquota**

1. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale IRPEF non può eccedere complessivamente 0,80 punti percentuali.
2. Il Comune a decorrere dal 1.1.2020 applica l'aliquota unica dello 0,80 punti percentuali

3. Eventuali variazioni per gli anni futuri, saranno disposte con apposita deliberazione del Consiglio comunale da adottare entro i termini fissati per l'approvazione del Bilancio di previsione.

4. La deliberazione ha efficacia a decorrere dalla pubblicazione sul sito individuato con D.M. 31 maggio 2002, emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Giustizia e il Ministero dell'Interno.

5. In assenza di nuova deliberazione, l'aliquota per l'anno in corso si intende prorogata per gli anni successivi, salvo quanto diversamente stabilito dalla legge.

#### **Art. 5bis**

##### **Esenzioni**

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 3 bis del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, a decorrere dal 1.1.2020, sono esenti dall'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF, tutti i contribuenti il cui reddito ai fini dell'Imposta sulle persone fisiche determinato ai sensi dell'art. 1, comma 4 del D. Lgs n. 360/1998 sia uguale o inferiore a € 6.500

2. La soglia di esenzione di cui al precedente comma deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale non è dovuta, mentre in caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica all'intero reddito complessivo.

3. Eventuali variazioni della soglia di esenzione per gli anni futuri, saranno disposte con apposita deliberazione del Consiglio comunale da adottare entro i termini fissati per l'approvazione del Bilancio di previsione.

#### **Art. 6**

##### **Modalità di versamento**

1. Il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente le aliquote determinate dal Comune, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, commi 2 e 3 D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

#### **Art. 7**

##### **Funzionario responsabile**

Con Deliberazione di Giunta Comunale si procede alla nomina di un Funzionario per la gestione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

#### **Art. 8**

##### **Attività di controllo e accertamento**

1. Il responsabile dell'entrata relativa all'applicazione dell'addizionale all'I.R.P.E.F., deve provvedere all'accertamento contabile dei proventi derivanti dall'applicazione dell'addizionale in base alle comunicazioni del Ministero dell'Interno, come disposto dall'art. 1, comma 7 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

2. Ai fini dell'accertamento dell'addizionale vengono adottate le disposizioni dettate dall'art. 44 del

3. D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

4. Il Comune può partecipare all'accertamento dei redditi delle persone fisiche ai sensi del predetto art. 44 del D.P.R. n. 600/73 e sulla base della previsione dell'art. 1 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con L. 2 dicembre 2005, n. 248 che disciplina la partecipazione dei comuni al contrasto all'evasione fiscale.

5. Nell'ambito dell'attività di controllo, l'ufficio preposto può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, a produrre documenti e fornire risposte a questionari.

#### **Art. 9**

##### **Rimborsi**

1. Il rimborso di entrate versate e non dovute è disposto dal responsabile designato per la gestione dell'entrata, su istanza del contribuente, oppure d'ufficio, qualora sia stato direttamente riscontrato.

2. La richiesta di rimborso deve essere presentata entro il termine previsto dalla legge che disciplina i rimborsi relativi all'I.R.P.E.F..

3. L'istanza, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla copia delle ricevute di versamento e della necessaria documentazione che consente all'ufficio di pervenire all'attivazione del provvedimento.

4. In caso di diniego il responsabile dell'entrata deve comunicare il relativo provvedimento.

#### **Art. 10**

##### **Efficacia**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. Il presente Regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il **1° gennaio 2020**.